



## **Decreto Dirigenziale n. 40 del 03/04/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO. DITTA OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BELLIZZI, VIA DELL'INDUSTRIA N. 109.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- che la OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L., è titolare dell'autorizzazione D.D. n. 154 del 13.04.2010, ai sensi del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Bellizzi, Via Dell'Industria n. 109, per l'attività di produzione di ovatta e feltri per imbottiture, resinati, agugliati, geotessili, isolanti ed affini;

- che la Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L., con sede legale ed impianto ubicato nel Comune di Bellizzi, Via Dell'Industria n. 109, Legale Rappresentante sig. Fortunato Pasquale, nato a Montecorvino Rovella il 15.11.1959, ha presentato in data 29.06.2011 prot. 509850, istanza di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione poliestere termofissato;

- che in data 24.04.2012, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 20.06.2012, prot. 475115 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 24.04.2012 della Conferenza di Servizi;

- che in data 29.06.2012 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 20.06.2012, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta di:

- copia su supporto informatico della documentazione completa relativa all'intero impianto e dei sistemi di abbattimento;
- dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	FORNO SICAM REPARTO PVE	Polveri	6,8	37,13
		SOV	7	38,22
E2	FORNO SICAM REPARTO F1	Polveri	1,5	12,71
		SOV	assenti	assenti
		NO2	93	788,36
		SO2	98	830,74
E3	REPARTO C2	Polveri	assenti	assenti
		SOV	/	/
		NO2	35	58,45
		SO2	assenti	assenti
E4	FORNO SICAM REPARTO TB1	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		
E5	FORNO SICAM FTN/OT REPARTO TB1	SO2	87	610,44
		CO	68	476,81
		NO2	75	525,9
		Polveri	2,3	16,12
		SOV	assenti	assenti
E6	FORNO SICAM FTN/OT REPARTO TB2	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		
E7	FORNO SICAM FTN/OT REPARTO TB2	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		
E8	Forno termofissazione	SO2	200	0,6
E9	Forno termofissazione	SO2	195	0,5
E10	Forno termofissazione	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		
E11	FORNO SICAM FTN/FA IMPIANTO FELTRO F2	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		
E12	FORNO SICAM FTN/FA IMPIANTO FELTRO F2	NON COSTITUISCE FONTE DI INQUINAMENTO		

E13	FORNO SICAM FTN/FA IMPIANTO FELTRO F2	SO2	93	689,22
		CO	87	644,75
		NO2	74	548,41
		Polveri	1,8	13,33
		SOV	44	326,08
E14	FORNO SICAM FTN/FA REPARTO TB2	SO2	85	686,63
		CO	77	622
		NO2	75	605,85
		Polveri	1,5	12,11
		SOV	assenti	assenti

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 29.06.2012, con nota del 02.07.2012, prot. 504288, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 28.01.2014 prot. 61321, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che con nota acquisita il 19.02.2014, prot. 121537, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella seduta del 29.06.2012 della Conferenza di Servizi, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

#### **VISTO:**

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

### **DECRETA**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Bellizzi, Via Dell'Industria n. 109, Legale Rappresentante sig. Fortunato Pasquale, nato a Montecorvino Rovella il 15.11.1959, l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione poliestere termofissato, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento

ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **revocare** i precedenti atti autorizzatori e precisamente il D.D. n. 154 del 13.04.2010;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta OVATTIFICIO FORTUNATO S.R.L. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Bellizzi;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta